



La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

CON LA QUALE È APPROVATO IL NUOVO
STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Mediante il *Motu Proprio* “[La Sede Apostolica](#)”, del 30 dicembre 2010, emanato per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, il mio predecessore [Benedetto XVI](#) volle istituire l’[Autorità di Informazione Finanziaria \(AIF\)](#), approvandone il primo Statuto.

In seguito, per rafforzare le iniziative già prese allo scopo di prevenire e combattere sempre meglio eventuali attività illecite nel settore economico-finanziario, come pure per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con il *Motu Proprio* “[La promozione](#)”, dell’8 agosto 2013, ho attribuito nuove funzioni all’Autorità di Informazione Finanziaria.

Accogliendo anche i suggerimenti della Commissione Referente sull’Istituto per le Opere di Religione che ho istituito con [Chirografo del 24 giugno 2013](#), ho ritenuto opportuno riformare la struttura interna dell’Autorità, affinché possa meglio svolgere le funzioni istituzionali che le sono affidate e pertanto, con la presente Lettera Apostolica, approvo l’allegato Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, che sostituisce il precedente.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “*L’Osservatore Romano*”, entrando in vigore il 21 novembre 2013.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 novembre dell'anno 2013, primo del Pontificato.

Franciscus PP.

**Statuto
dell'Autorità di Informazione Finanziaria**

Titolo I

Natura e funzioni

Articolo 1 – Natura e sede

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e seguenti della Costituzione Apostolica Pastor bonus.
2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2 – Funzioni

L'Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:

- a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria;
- b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) informazione finanziaria.

Titolo II

Organi, struttura e personale

Articolo 3 – Organi e struttura

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Direttore.

2. L'Autorità è suddivisa in due uffici:

- a) l'ufficio per la vigilanza e la regolamentazione;
- b) l'ufficio per l'informazione finanziaria.

3. L'Autorità adotta le procedure e le misure necessarie per garantire la separazione operativa fra la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria.

Articolo 4 – Consiglio direttivo e Presidente

1. Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri e da un Presidente, nominati dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) formula le linee di politica generale e le strategie fondamentali dell'Autorità;
- b) emana il Regolamento interno dell'Autorità;
- c) conferisce al Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Autorità;
- d) adotta i regolamenti e le linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;
- e) approva il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore;

- f) irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;
- g) propone al Presidente del Governatorato l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento;
- h) approva ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo dell'Autorità, predisposti dal Direttore;
- i) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
- j) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
- k) formula mediante il Presidente le proposte di nomina del Direttore, del Vice-Direttore e di assunzione del personale;
- l) può richiedere studi e pareri o lo svolgimento di specifiche attività ai propri membri, al Direttore o ad esperti esterni.

3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) presiede il Consiglio direttivo;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
- c) ha il potere di firma.

Articolo 5 – Sedute del Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio direttivo o del Direttore.
- 2. Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza le sedute sono presiedute dal membro da lui designato.
- 3. Il Presidente convoca le sedute, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.
- 4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri.
6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Delle sedute e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.
8. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.
9. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle sedute e delle deliberazioni.

Articolo 6 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.
2. Il Direttore, in linea con le linee di politica generale e le strategie fondamentali stabilite dal Consiglio direttivo, svolge le seguenti funzioni:
 - a) dirige, organizza e controlla l'attività dell'Autorità;
 - b) propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice-Direttore e l'assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, partecipando alla procedura di selezione;
 - c) sovrintende al personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;
 - d) adotta istruzioni e linee guida in materia di organizzazione e attività del personale;
 - e) propone al Consiglio direttivo il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;
 - f) nel quadro del programma approvato dal Consiglio direttivo, dispone e attua le verifiche a distanza e le ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;
 - g) propone al Consiglio direttivo l'irrogazione di sanzioni amministrative, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;

- h) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell'Autorità;
- i) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;
- j) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;
- k) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;
- l) partecipa alle sedute del Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- m) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;
- n) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- o) propone al Consiglio direttivo le linee di politica generale e le strategie fondamentali per la collaborazione internazionale;
- p) ha potere di firma, se delegato dal Consiglio direttivo, inclusa la stipula di protocolli d'intesa con autorità analoghe di altri Stati, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Vice-Direttore, nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

4. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di sua assenza.

5. Per la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice-Direttore si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.

Articolo 7 – Personale

1. L'Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti

stabiliti dalla Tabella organica.

2. I capi ufficio, i membri del personale e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

3. I capi ufficio sono nominati con biglietto del Segretario di Stato, su proposta formulata dal Presidente.

4. Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel *Regolamento Generale della Curia Romana* del 30 aprile 1999, e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica* del 20 novembre 2012, come eventualmente integrati e modificati.

Titolo III

Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale

Articolo 8 – Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale

L'Autorità accede ai documenti, dati e informazioni, collabora e scambia informazioni a livello interno e internazionale nei casi stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 9 – Protezione dei documenti, dati ed informazioni

Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall'Autorità sono:

- a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall'ordinamento;
- b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 10 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni canoniche e civili vaticane.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana